

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 65

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48° anno

17 marzo 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2005/C 65/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2005/C 65/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol) ⁽¹⁾	2
2005/C 65/03	Giorni festivi nel 2005	3
2005/C 65/04	Avvio di procedura (Caso n. COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex) ⁽¹⁾	4
2005/C 65/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3760 — AXA Private Equity/Lariviere) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2005/C 65/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3757 — 3i/Providence/Crown Entertainment) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	6
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
	Autorità di vigilanza EFTA	
2005/C 65/07	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte — Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni	7

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

16 marzo 2005

(2005/C 65/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3373	LVL	lats lettони	0,6961
JPY	yen giapponesi	139,33	MTL	lire maltesi	0,4325
DKK	corone danesi	7,4472	PLN	zloty polacchi	4,0691
GBP	sterline inglesi	0,69600	ROL	leu rumeni	36 153
SEK	corone svedesi	9,0900	SIT	tolar sloveni	239,70
CHF	franchi svizzeri	1,5462	SKK	corone slovacche	38,461
ISK	corone islandesi	78,71	TRY	lire turche	1,7783
NOK	corone norvegesi	8,2010	AUD	dollari australiani	1,6906
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,6094
CYP	sterline cipriote	0,5828	HKD	dollari di Hong Kong	10,4305
CZK	corone ceche	29,850	NZD	dollari neozelandesi	1,8065
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1683
HUF	fiorini ungheresi	246,08	KRW	won sudcoreani	1 342,38
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	8,1594

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol)

(2005/C 65/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11 marzo 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna («PKN Orlen», Polonia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Unipetrol («Unipetrol», Czech Republic) mediante: acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per PKN Orlen: produzione raffinazione e commercializzazione di petrolio e prodotti petrolchimici,
- per Unipetrol: produzione raffinazione e commercializzazione di petrolio e prodotti petrolchimici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Giorni festivi nel 2005

(2005/C 65/03)

BELGIQUE/BELGIË:	1.1, 28.3, 1.5, 5.5, 6.5, 16.5, 21.7, 22.7, 15.8, 31.10, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12
ČESKÁ REPUBLIKA:	1.1, 28.3, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12
DANMARK:	1.1, 24.3, 25.3, 28.3, 22.4, 5.5, 16.5, 5.6, 24.12, 26.12, 31.12
DEUTSCHLAND:	1.1, 25.3, 27.3, 28.3, 1.5, 5.5, 15.5, 16.5, 3.10, 25.12, 26.12
EESTI:	1.1, 24.2, 25.3, 27.3, 1.5, 15.5, 23.6, 24.6, 20.8, 25.12, 26.12
ELLÁDA/ΕΛΛΑΔΑ:	1.1, 2.1, 25.3, 29.4, 2.5, 20.6, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12
ESPAÑA:	24.3, 25.3, 28.3, 5.5, 9.5, 16.5, 15.8, 1.11, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12
FRANCE:	1.1, 28.3, 1.5, 5.5, 8.5, 14.7, 15.8, 1.11, 25.12
IRELAND:	
ITALIA:	1.1, 6.1, 28.3, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12
KYPROS/ΚΥΠΡΟΣ:	25.3, 29.4, 2.5, 1.10, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12
LATVIJA:	1.1, 25.3, 28.3, 1.5, 4.5, 8.5, 23.6, 24.6, 18.11, 25.12, 26.12, 31.12
LIETUVA:	
LUXEMBOURG:	1.1, 28.3, 1.5, 5.5, 16.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12
MAGYARORSZÁG:	1.1, 15.3, 28.3, 1.5, 16.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12
MALTA:	1.1, 10.2, 19.3, 25.3, 31.3, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12
NEDERLAND:	6.1, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 28.3, 5.5, 16.5, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12
ÖSTERREICH:	1.1, 6.1, 27.3, 28.3, 1.5, 15.5, 16.5, 26.5, 15.8, 26.10, 1.12, 8.12, 25.12, 26.12
POLSKA:	
PORTUGAL:	1.1, 25.3, 25.4, 1.5, 26.5, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12
SLOVENIJA:	1.1, 2.1, 8.2, 28.3, 27.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12
SLOVENSKO:	1.1, 6.1, 25.3, 28.3, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12
SUOMI/FINLAND:	6.1, 25.3, 28.3, 5.5, 24.6, 6.12, 26.12
SVERIGE:	
UNITED KINGDOM:	3.1, 24.3, 25.3, 28.3, 5.5, 6.5, 16.5, 15.8, 31.10, 1.11, 26.12, 27.12, 28.12

Avvio di procedura
(Caso n. COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex)

(2005/C 65/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10 marzo 2005 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (Fax n. (32-2) 296 43 01) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione Generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3760 — AXA Private Equity/Larivière)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 65/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 marzo 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa AXA Investment Managers Private Equity Europe SA («AXA Private Equity», Francia) acquisisce (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Larivière S.A.(Francia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per AXA Private Equity: fondi in società non quotate,

— per Larivière: commercio di materiali per costruzioni (materiali per tetti).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3760 — AXA Private Equity/Larivière, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3757 — 3i/Providence/Crown Entertainment)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 65/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 9 marzo 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformità con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese 3i Group («3i», GB) e Providence Equity Offshore Partners IV («Providence», USA) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune delle imprese Crown Entertainment (GB) e Crown Media International (USA) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per 3i: società internazionale di private equity,
- per Providence: società internazionale di investimenti, specializzata nel settore dei media e delle telecomunicazioni,
- per Crown Entertainment e Crown Media International: compilazione e distribuzione di canali pay-TV con il marchio Hallmark.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3757 — 3i/Providence/Crown Entertainment, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Disponibile al pubblico sul sito della DG Concorrenza:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di non sollevare obiezioni

(2005/C 65/07)

Data della decisione: 1° dicembre 2004

Stato EFTA: Norvegia

N. dell'aiuto: Caso 56 430

Denominazione: Proroga del regime temporaneo di prestiti regionali (pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 308 del 18.12.2003, pag. 33).

Obiettivo: L'obiettivo primario del regime temporaneo di prestiti regionali consiste nel promuovere lo sviluppo economico nelle regioni meno favorite e più periferiche della Norvegia attraverso il sostegno agli investimenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro in un contesto economicamente sostenibile. Il regime promuove inoltre la ricerca e lo sviluppo e l'occupazione.

Base giuridica: Decisione n. 124 del Parlamento, del 9 dicembre 2003 (nel caso n. 2, pubblicata nella Gazzetta del Parlamento (Stortingstidende), pagg. 1046-1053, 1071-1073), proposta dal Comitato permanente per le aziende e le industrie il 3 dicembre 2003 (proposta di decisione IV di Innst.S.n.71 (2003-2004)).

Stanziamento/Durata: 500 milioni di NOK per i prestiti e 75 milioni di NOK per gli abbuoni d'interesse. Il regime resta in vigore fino al 31 dicembre 2005.

Altre informazioni: Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegister>
